



Comune di Riva Ligure
Provincia di Imperia

**Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30.04.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/06/2021

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti	4
Articolo 3 – Presupposto della tassa sui rifiuti	4
Articolo 4 – Decorrenza dell'obbligazione	6
Articolo 5 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti	6
Articolo 6 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	6
Articolo 7 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti	7
Articolo 8 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	8
Articolo 9 – Istituzioni scolastiche statali	10
Articolo 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	10
Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio	12
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	13
Articolo 13 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio	13
Articolo 14 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti	14
Articolo 15 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti	14
Articolo 16 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	17
Articolo 17 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni	17
Articolo 18 – Disciplina delle riduzioni	17
Articolo 19 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	17
Articolo 20 – Tributo provinciale	18
Articolo 21 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti	18
Articolo 22 – Versamento della tassa sui rifiuti	19
Articolo 23 – Scadenza del versamento	20
Articolo 24 – Arrotondamento	20
Articolo 25 – Importi minimi	20
Articolo 26 – Funzionario responsabile	21
Articolo 27 – Poteri istruttori	21
Articolo 28 – Accertamenti	21
Articolo 29 – Sanzioni ed interessi	22
Articolo 30 – Riscossione coattiva	23
Articolo 31 – Rimborsi	23

Articolo 32 – Contenzioso tributario -----	23
Articolo 33 – Disposizioni finali -----	23
Allegato A – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti -----	24

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Riva Ligure, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti nel caso di appartenenza alla categoria catastale "C6" - Stalle, scuderie, rimesse,

autorimesse (senza fine di lucro) – o nel caso siano dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7) Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree che possono essere considerati esclusi ai sensi dei precedenti commi – ad eccezione delle lett. d), e) ed f) -, e per consentire al Comune l'eventuale controllo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi preventivamente nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando e documentando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o riscontrabili da idonea documentazione allegata alla richiesta medesima.

8) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla Tari non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 25%. Per fruire dell'esclusione prevista dai periodi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.”.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione o di altro termine eventualmente previsto dalla normativa nazionale. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per categorie di utenze come riportate nell'allegato A del presente regolamento.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato A del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla

categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato A del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 18, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in:

- a. Utenza principale: utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
- b. Utenza secondaria: utenza detenuta da soggetti residenti anagraficamente nel Comune oltre a quella principale; per tali utenze come numero dei componenti è considerato quello dell'utenza principale;
- c. Utenza a disposizione: utenza detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune. Per tali utenze come numero dei componenti è considerato:
 - n. 3 fino a 39 mq.
 - n. 4 da 40 a 79 mq.

- n. 5 da 80 mq. in su.

A tal fine si considera la superficie delle unità abitative, inclusa la superficie delle pertinenze.

Non è ammessa l'autocertificazione relativa al numero di componenti del nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche principali condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salvo rettifica, in corso d'anno per variazione del numero di componenti a seguito di comunicazione a carico dell'utente da effettuarsi entro la fine del medesimo anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non vengono, altresì, considerati ai fini della determinazione della tariffa gli studenti che pur residenti nel Comune di Riva Ligure risultino essere domiciliati in altro Comune fuori provincia per frequenza di corso universitario. Nel caso in cui il soggetto in questione sia l'unico componente del nucleo la parte variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione. Al fine di documentare annualmente l'effettiva assenza dal nucleo familiare di Riva Ligure è necessario presentare apposita dichiarazione corredata da certificazione o dichiarazione relative all'iscrizione universitaria ed al domicilio fuori provincia entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene comunicata la variazione.

4. Per pertinenza di ciascun locale destinato ad abitazione (categoria catastale "A" esclusi "A10") si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate e devono corrispondere a quelli dichiarati come tali ai fini IMU, nel caso in cui il possessore sia anche l'occupante/detentore delle medesime unità. Le cantine, le

autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di unità abitativa, si considerano utenze non domestiche (Categoria 22 - Allegato A).

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%. Le predette condizioni a presupposto della riduzione devono risultare da idonea documentazione prodotta preventivamente al Comune;

b) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento.

2. Per il solo anno 2021, la tariffa delle utenze domestiche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 del presente Regolamento, a seguito dell'utilizzo ridotto delle stesse per le limitazioni imposte a causa della diffusione epidemiologica da COVID-19, è ridotta del 15% nella sola parte variabile del tributo;

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

2. In tal caso si applica una riduzione del 5 per cento della parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla ammissione, da parte del Comune, dell'istanza da presentarsi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale per il servizio di auto compostaggio domestico. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva attivazione del compostaggio domestico.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di

variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali, non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2135 c.c. e vivaistiche, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10 per cento. Le predette utenze non domestiche che intendono praticare il compostaggio aerobico, devono farne richiesta all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013, le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Le attestazioni, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.

2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata proporzionalmente sulla quota variabile con percentuale pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani, avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività – deducibili dalla tabella 3° del D.P.R. 158/1999.

3. Le riduzioni saranno applicate sulla base della documentazione prodotta entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.

4. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate per ciascun anno a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

Commentato [CDRL1]: vedi Consiglio di stato sez. V, 29/01/2018, n.585

Art. 14 bis

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 14 ter

**Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro
dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC indirizzata ai Servizi Tributi e Rifiuti Solidi Urbani, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa /attività, deve essere accompagnata da dichiarazione di variazione ai fini TARI per l'esonero nonché dalla seguente documentazione:

a) una relazione ove risulti: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;

b) copia del contratto con l'operatore o gli operatori privato/i di valenza almeno annuale;

c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore o degli operatori privato/i delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani e che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentate dell'operatore privato, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In detta comunicazione va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.

6. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare tramite PEC al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 21 del presente regolamento. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso previa

acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di gg.30 decorre dall'inizio dell'attività da parte del nuovo gestore

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a eventuale conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

9. La comunicazione tardiva per l'anno 2022 è considerata con efficacia dall'anno 2023 senza necessità che venga reiterata entro il 30.06.2022, fermo restando l'eventuale adeguamento documentale

Articolo 15

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.147 il tributo è ridotto nelle seguenti casistiche secondo le specifiche condizioni e modalità:

<u>Riduzioni per le utenze domestiche</u>	
A)	30% della parte variabile della tariffa per le abitazioni in cui sono residenti portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74 per cento (articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria), ed il cui indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 15.000,00.
	CONDIZIONI: - invalidità non inferiore al 74% (articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria); - indicatore ISEE inferiore ad € 15.000,00.
	MODALITA': presentazione domanda entro il 31/12 di ciascun anno.
	APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE: anno successivo a quello di presentazione della domanda.
B)	Riduzione per partecipazione a tutte le iniziative organizzate nel corso dell'anno solare dal Comune nell'ambito delle campagne formative a favore della tutela ambientale: - 5% della parte variabile della tariffa.
	CONDIZIONI: adesione alla/e iniziativa/e da parte di uno o più componenti del nucleo familiare (i minori devono essere obbligatoriamente accompagnati da maggiorenne del nucleo familiare) comprovata da apposita documentazione di effettiva partecipazione rilasciata dal Comune.
	MODALITA': disciplina di dettaglio della/e iniziativa/e stabilita con delibera/e di Giunta comunale.

<u>Riduzioni per le utenze non domestiche</u>													
C)	<p>30% della quota variabile del tributo per conferimento di tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani al Centro di Raccolta comunale effettuato dagli occupanti, detentori, possessori di locali iscritti nelle seguenti categorie TARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; - 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie; - 17 Bar, caffè, pasticceria; - 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi; 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 												
	<table border="1"> <tr> <td>CONDIZIONI:</td> <td>conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, fatta salva l'applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.</td> </tr> <tr> <td>MODALITA':</td> <td>richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a cessazione dell'utenza o richiesta di ripristino del servizio "porta a porta".</td> </tr> <tr> <td>APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:</td> <td>anno successivo a quello della presentazione della richiesta al Comune. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</td> </tr> </table>	CONDIZIONI:	conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, fatta salva l'applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.	MODALITA':	richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a cessazione dell'utenza o richiesta di ripristino del servizio "porta a porta".	APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:	anno successivo a quello della presentazione della richiesta al Comune. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.						
CONDIZIONI:	conferimento effettivo dei rifiuti al centro di raccolta; il comprovato mancato conferimento periodico dei rifiuti comporterà la revoca della riduzione, fatta salva l'applicabilità delle eventuali sanzioni in materia di rifiuti ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.												
MODALITA':	richiesta iniziale valevole anche per gli anni successivi fino a cessazione dell'utenza o richiesta di ripristino del servizio "porta a porta".												
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:	anno successivo a quello della presentazione della richiesta al Comune. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.												
D)	<p>PER IL SOLO ANNO 2021: 50% della quota fissa e 100% della quota variabile del tributo per utenze non domestiche iscritte nelle seguenti categorie TARI:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) -</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ALBERGHI CON RISTORANTE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ALBERGHI SENZA RISTORANTE</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA</td> </tr> </tbody> </table> <p>la cui attività È STATA PENALIZZATA in quanto interessate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle restrizioni imposte dalla normativa inerente le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	N.	Descrizione	1	UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) -	5	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
N.	Descrizione												
1	UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) -												
5	ALBERGHI CON RISTORANTE												
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE												
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE												
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA												
	<table border="1"> <tr> <td>CONDIZIONI:</td> <td>Appartenenza alle seguenti categorie TARI 1 UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) - 5 ALBERGHI CON RISTORANTE 6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;</td> </tr> <tr> <td>MODALITA':</td> <td>inserimento d'ufficio della riduzione alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie sopra individuate, a condizione che non abbiano denunciato l'attività dopo il 1° di giugno 2021</td> </tr> <tr> <td>APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:</td> <td>Anno 2021</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO STIMATO DELLE RIDUZIONI</td> <td>€ 34.808,26 calcolato sulla scorta delle tariffe TARI applicate nell'anno 2020, come da prospetto allegato alla delibera di approvazione delle presenti modifiche regolamentari</td> </tr> <tr> <td>FINANZIAMENTO DELLA RIDUZIONE</td> <td>Riduzioni finanziate con: eventuali fondi specifici previsti dalla normativa nazionale per le riduzioni TARI delle utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni per il contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 entrate proprie per l'eventuale quota non coperta da fondi statali e, comunque, nel limite delle disponibilità del bilancio</td> </tr> </table>	CONDIZIONI:	Appartenenza alle seguenti categorie TARI 1 UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) - 5 ALBERGHI CON RISTORANTE 6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;	MODALITA':	inserimento d'ufficio della riduzione alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie sopra individuate, a condizione che non abbiano denunciato l'attività dopo il 1° di giugno 2021	APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:	Anno 2021	IMPORTO STIMATO DELLE RIDUZIONI	€ 34.808,26 calcolato sulla scorta delle tariffe TARI applicate nell'anno 2020, come da prospetto allegato alla delibera di approvazione delle presenti modifiche regolamentari	FINANZIAMENTO DELLA RIDUZIONE	Riduzioni finanziate con: eventuali fondi specifici previsti dalla normativa nazionale per le riduzioni TARI delle utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni per il contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 entrate proprie per l'eventuale quota non coperta da fondi statali e, comunque, nel limite delle disponibilità del bilancio		
CONDIZIONI:	Appartenenza alle seguenti categorie TARI 1 UFFICI DELLA P.A., MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - Ad eccezione degli uffici della P.A. (Comune) - 5 ALBERGHI CON RISTORANTE 6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA;												
MODALITA':	inserimento d'ufficio della riduzione alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie sopra individuate, a condizione che non abbiano denunciato l'attività dopo il 1° di giugno 2021												
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:	Anno 2021												
IMPORTO STIMATO DELLE RIDUZIONI	€ 34.808,26 calcolato sulla scorta delle tariffe TARI applicate nell'anno 2020, come da prospetto allegato alla delibera di approvazione delle presenti modifiche regolamentari												
FINANZIAMENTO DELLA RIDUZIONE	Riduzioni finanziate con: eventuali fondi specifici previsti dalla normativa nazionale per le riduzioni TARI delle utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni per il contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 entrate proprie per l'eventuale quota non coperta da fondi statali e, comunque, nel limite delle disponibilità del bilancio												

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. L'Ente si riserva la facoltà di non applicare le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di mancata autorizzazione della spesa di cui al primo periodo del presente comma.

Articolo 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, verrà applicata solo quella più favorevole al contribuente, ad esclusione di quelle relative alle agevolazioni straordinarie previste per il solo anno 2021, che si intendono cumulabili.

Articolo 17

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 11 a 14 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 18

Disciplina delle riduzioni

1. Le riduzioni ed esenzioni previste negli articoli da 11 a 15 non possono essere concesse ai contribuenti che risultano inadempienti agli obblighi, anche di versamento, previsti in materia tributi comunali, vigenti nei cinque anni precedenti la richiesta di riduzione od esenzione. In tal caso la concessione della riduzione od esenzione richiesta potrà essere effettuata nel caso di regolarizzazione della posizione del contribuente entro 30 giorni dalla data notifica del diniego da parte del funzionario responsabile del tributo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono disapplicate per le agevolazioni straordinarie di cui all'art.15 previste per il solo anno 2020.

Articolo 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o

detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 20

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

Articolo 21

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante.

3. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

5. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 22

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto:

- a) a titolo di acconto, in 3 rate di pari importo, determinate nella misura del 75 per cento dell'importo ottenuto applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe dell'anno precedente, con scadenza rispettivamente il 16 marzo, il 16 giugno ed il 16 settembre dell'anno di riferimento, con

possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.

Per il solo anno 2020 le predette scadenze sono fissate rispettivamente al 16 settembre, al 16 ottobre ed al 16 novembre, salvo ulteriori rinvii previsti per legge;

- b) a titolo di saldo, in unica soluzione, determinato applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe della medesima annualità e detratto quanto versato in acconto, con scadenza il 16 dicembre dell'anno di riferimento, salvo eventuali rinvii previsti per legge.*

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere:

- conteggiate a conguaglio nelle rate non ancora scadute nello stesso anno di emissione dell'avviso;

- conteggiate con emissione di nuovo avviso di pagamento, in caso di dichiarazione successiva alla scadenza della rata del 16 novembre, con scadenza alla fine del mese successivo a quello di emissione.

Articolo 23

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 24

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 25

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo,

riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 27

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 28

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione

fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 29

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 27, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene

l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale aumentato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 31

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 32

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<i>01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>
<i>02. Campeggi, distributori carburanti</i>
<i>03. Stabilimenti balneari</i>
<i>04. Esposizioni, autosaloni</i>
<i>05. Alberghi con ristorante</i>
<i>06. Alberghi senza ristorante</i>
<i>07. Case di cura e riposo</i>
<i>08. Uffici, agenzie</i>
<i>09. Banche ed istituti di credito, studi professionali</i>
<i>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>
<i>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>
<i>12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)</i>
<i>13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
<i>14. Attività industriali con capannoni di produzione</i>
<i>15. Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
<i>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</i>
<i>17. Bar, caffè, pasticceria</i>
<i>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
<i>19. Plurilicenze alimentari e/o miste</i>
<i>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
<i>21. Discoteche, night club</i>
<i>22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>